



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF027  
**INFO FLASH**

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione  
[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 2

<b>OGGETTO</b>	<b>TERRENI ESENTI IRPEF PER COLTIVATORI DIRETTI E IAP</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	Art. 1 c. 44 L. n. 232/2016; Telefisco 2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	14/02/2017

**L'ESENZIONE IRPEF NON SI APPLICA AI SOCI DI SOCIETA**

La Legge di Bilancio 2017 ha disposto:

- per il triennio 2017-2019
- l'esenzione da Irpef per i redditi agrari e dominicali dei coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola.

L'agevolazione non spetta per i soggetti Ires.

Inoltre, in occasione della Videoconferenza di inizio anno, i funzionari dell'agenzia delle entrate hanno ritenuto che l'esenzione non spetti ai soci di Snc/Sas, indipendentemente che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto

- ➔ per il triennio **2017-2019**
- ➔ **che i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) non concorreranno alla formazione della base imponibile Irpef (art. 44 L. 232/2016).**

Pertanto, dal 2017 al 2019, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale sia per il reddito agrario.

**SOGGETTI INTERESSATI**

Come si evince dalla Relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2017, che concede l'agevolazione quale "riconoscimento" al settore agricolo, sono interessati all'agevolazione:

- i **coltivatori diretti**
- gli **imprenditori agricoli a titolo principale (IAP)**
- i soci (IAP o coltivatori diretti) di **società semplici agricole** che possiedono la qualifica di IAP

iscritti nella previdenza agricola dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017.

Esempio: società semplice con la qualifica di IAP, composta da 3 soci, di cui solo 2 IAP:

- **solo questi ultimi possono fruire dell'esenzione dall'Irpef del reddito dominicale e agrario**
- mentre il socio non IAP dovrà tassare tali redditi nei modi ordinari.

**SOGGETTI ESCLUSI**

Non possono fruire dell'agevolazione le **società agricole di capitali** di cui all'art. 2 D.Lgs. 99/2004, anche laddove abbiano optato per la determinazione del reddito secondo le regole di cui all'art. 32 Tuir.

**Società di persone:** qualche dubbio si era posto per quanto riguarda le società agricole di persone (Snc e Sas) che possiedono la qualifica di IAP.

**Telefisco 2017:** i funzionari dell'Agenzia hanno ritenuto che l'**esenzione**

- **non spetta ai soci delle snc** (società in nome collettivo) **e delle sas** (società in accomandita semplice) **che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale** (art. 1 c. 1093 L. n. 296/2006)
- in quanto il reddito che viene loro attribuito **mantiene la natura di reddito d'impresa**.

Secondo un'interpretazione letterale della norma, infatti, l'agevolazione si applica esclusivamente a favore delle persone fisiche, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, che producono redditi dominicali ed agrari.

**Nota:** tale posizione non considera che l'art. 9 del D.lgs. 228/2001 prevede che ai soci delle società di persone che esercitano attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche.

Tale principio, ad esempio, era stato applicato dall'Agenzia delle Entrate per la minore rivalutazione dei redditi dominicali e agrari stabilita con il DL 179/2012 (CM 12/2013).

	SOGGETTO	Fino al 31/12/2016	Dal 2017 al 2019
ATTIVITA' AGRICOLA	Coltivatore diretto, IAP o socio (IAP o coltivatore diretto) di società semplice IAP	Reddito agrario (art. 32 TUIR)	nessuno
	Socio Coltivatore diretto o IAP sdi Scn/Sas che hanno esercitato l'opzione per la tassazione catastale (art. 1 c. 1093 L. 296/2006)	Reddito d'impresa determinato su base catastale (art. 32 TUIR)	